

TRATTAMENTO FISCALE PROVVIDENZE 2022

PROVVIDENZE A FAVORE DEI DIPENDENTI

Le seguenti provvidenze concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, pertanto sono assoggettate a ritenute fiscali operate dalle aziende se il dipendente è in forza, da Elba se dimesso.

- APA - Anzianità professionale
- BDS - Borse di studio per i dipendenti
- CDR - Contributo dichiarazione dei redditi
- CQA - Conferma qualifica apprendistato
- MPC - Mutuo prima Casa

Le seguenti provvidenze non concorrono alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, pertanto non sono assoggettate a ritenute fiscali.

- ALS - Contributo Spese Acquisto Libri Scolastici per i figli a carico
- BDS/D – Borse di studio figli dipendenti/diploma
- BDS/U – Borse di studio figli dipendenti/università
- CTP – Contributo trasporto pubblico

La seguente provvidenza viene sottoposta ad una tassazione particolare.

- CEE – Contributo spese per energia elettrica

La prestazione, erogata a favore delle lavoratrici e dei lavoratori quale concorso alle spese sostenute per le utenze domestiche di energia elettrica della abitazione di residenza, anche qualora il contratto di fornitura elettrica fosse intestato al coniuge/convivente della lavoratrice o del lavoratore, può essere ricompreso nella franchigia di esenzione da tassazione di cui all'art. 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito "TUIR"), che al Decreto Aiuti Quater del 10/11/2022 che ha elevato ad euro 3.000, limitatamente al periodo di imposta 2022.

Ciò premesso, se tale contributo venisse erogato entro il 12 gennaio 2023 e la somma erogata e il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente nel corso del 2022 non superassero l'importo di euro 3.000 il contributo in esame non concorrerebbe a formare il reddito di lavoro dipendente e non verrebbe assoggettato alla ritenuta fiscale. Si evidenzia che tale contributo dovrà essere poi riportato nel cedolino paga riferito al mese in cui è stato erogato o, comunque, al massimo nel cedolino del mese di dicembre 2022 per essere eventualmente esentato dalla trattenuta fiscale.

Si evidenzia che la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.35/E del 4 novembre 2022 ha previsto che, qualora il contributo in oggetto (euro 100) concorra a far superare il predetto limite di euro 3.000, il datore di lavoro dovrà assoggettare a tassazione l'intero importo corrisposto nel corso dell'anno 2022.

Nel caso in cui il contributo venisse erogato oltre il 12 gennaio 2023, sulla base della normativa ad oggi vigente, il contributo in esame concorrerebbe a formare il reddito del dipendente beneficiario e quindi verrebbe assoggettato alle ritenute fiscali.

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE

Le seguenti provvidenze sono assoggettate a ritenuta d'acconto del 4%.

- FAI - Formazione aggiornamento professionale

- FAA - Formazione esterna apprendisti
- CCM - Contributo carenza malattia
- IFO - Imprenditoria femminile – incremento occupazionale
- RLS - Formazione dei rappresentanti lavoratori per la Sicurezza Aziendale
- TEX – tirocinio extracurricolare
- APT - apprendistato I e III livello
- PCO – percorsi competenze trasversali e orientamento
- CAP – conferma apprendistato

Le seguenti provvidenze non sono assoggettate a ritenuta d'acconto.

- IFM - Imprenditoria Femminile – Maternità

PROVVIDENZE TERRITORIALI A FAVORE DEI LAVORATORI

La seguente provvidenza concorre alla formazione del reddito imponibile del lavoratore, pertanto è assoggettata a ritenute fiscali operate dalle aziende se il dipendente è in forza, da Elba se dimesso.

- MAT/D - Contributo assenza maternità Dipendente

PROVVIDENZE TERRITORIALI A FAVORE DELLE IMPRESE

Le seguenti provvidenze sono assoggettate a ritenuta d'acconto del 4%.

- MAT/I - Contributo assenza maternità Impresa
- COT - Consolidamento tirocinio
- CRL - Consolidamento rapporti di lavoro
- PSS - Promozione sostegno sicurezza